

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Modifica dell'11 maggio 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 marzo 2007¹ sul controllo della circolazione stradale é modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e lett. i, nonché cpv. 1^{bis} e 4

¹ Nella misura del possibile, durante i controlli vanno impiegati ausili tecnici, in particolare per controllare:

- i. il tasso alcolico dell'alito.

^{1bis} Gli ausili tecnici utilizzati sono retti dall'ordinanza del 15 febbraio 2006² sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

⁴ Per sperimentare nuovi ausili tecnici, l'USTRA può rilasciare un permesso d'esercizio temporaneo basato su un rapporto di prova dell'Ufficio federale di metrologia e può definire i margini tecnici di tolleranza conformi allo stato della tecnica.

Art. 11 cpv. 2 e 3

² Le analisi dell'alito vanno eseguiti con apparecchi che convertano con un fattore di 2000 il tasso alcolico dell'alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg).

³ L'USTRA disciplina l'impiego degli apparecchi per l'esecuzione dell'analisi dell'alito.

¹ RS 741.013
² RS 941.210

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

11 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova